



# I controlli alle associazioni e la responsabilità dei dirigenti

**Bologna 27/3/2014**  
**Dott.ssa Francesca Colecchia**

PROGETTO REALIZZATO NELL'AMBITO DEL PIANO PER L'ASSOCIAZIONISMO  
CON ANCHE IL CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

CON LA COLLABORAZIONE TECNICA DI





# ***Sommario***

1. La responsabilità nelle associazioni
2. I controlli in ambito fiscale: le verifiche formali e le verifiche sostanziali;
3. Il ceck up dell'associazione
4. La responsabilità da illeciti tributari

# ***LA RESPONSABILITÀ NELLE ASSOCIAZIONI***

## Quali tipi di responsabilità?

### CIVILE

Di natura:

- **contrattuale**

*Es:* ho acquistato un bene/servizio e non l'ho pagato

- **extracontrattuale**

*Es:* ho organizzato una manifestazione ciclistica su un percorso altamente pericoloso senza apportare misure di sicurezza ed un ciclista è caduto in un burrone

### AMMINISTRATIVA

*Es:*

- responsabilità amministrativa conseguente al compimento di alcuni reati quali

- a) lesioni fisiche conseguenti alla violazione delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- b) acquisizione di contributi pubblici mediante documentazione falsa o l'omissione di informazioni dovute

### PENALE

È sempre personale

*Es:*

- Omissione di soccorso

## Quali tipi di tutele nella responsabilità contrattuale?

Associazioni dotate di personalità giuridica

*Delle obbligazioni risponde esclusivamente l'associazione con il proprio patrimonio. L'associazione può esercitare azione di responsabilità contro gli amministratori (art.22 cod.civ.)*



Come faccio ad ottenere la personalità giuridica?

Istanza alla Regione + possesso dei seguenti requisiti:

- 1) capitale minimo (liquidi) € 25.000, di cui ½ da vincolare a tutela dei terzi;
- 2) atto costitutivo e statuto del notaio


Associazioni prive di personalità giuridica

*"per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i propri diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione" (art.38 cod. civ.)*



Come faccio a tutelarmi?

Agisco solo in base ad una delibera (del Consiglio Direttivo/Assemblea) che faccio sottoscrivere dai presenti. In questo modo posso chiedere loro il rimborso di quota parte di quanto versato al creditore



## **La responsabilità nelle associazioni di promozione sociale (Legge 7 dicembre 2000, n. 383)**

- ❖ *“Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione di promozione sociale i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell’associazione medesima e, **solo in via sussidiaria**, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione” (art.6);*
- ❖ *“Le associazioni di promozione sociale che svolgono attività mediante convenzioni devono **assicurare i propri aderenti** che prestano tale attività (...) **per la responsabilità civile verso terzi**” (art.30).*

# **Responsabilità extracontrattuali: la clausola generale**

***Ho organizzato una competizione ciclistica su pista ed alcuni atleti sono caduti provocandosi gravi lesioni***

*“qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” art.2043 cod.civ.*

***Per ottenere il risarcimento l'atleta deve dimostrare che ...***

- 1) il fatto è stato prodotto da un comportamento commissivo (*attivo*) od omissivo (*un non fare*) quando il soggetto aveva l'obbligo giuridico di evitarlo;
- 2) il danno prodotto è **ingiusto** (= *si è leso un interesse altrui meritevole di protezione secondo l'ordinamento giuridico*) e quindi non deve essere stato prodotto nell'esercizio di un diritto, né deve essere stato posto in essere per legittima difesa o per stato di necessità;
- 3) deve sussistere - tra il fatto ed il danno - un **rapporto di causa effetto** per cui si possa dire che il primo ha cagionato il secondo che si pone come conseguenza immediata e diretta del fatto;
- 4) il comportamento deve essere posto in essere con:
  - a) **dolo** (= volontà consapevolmente rivolta a perseguire uno scopo ingiusto o dannoso), e/o
  - b) **colpa** (= comportamento antigiuridico che produce un evento dannoso non voluto, anche se previsto, per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline oppure consistente in una condotta negligente, imprudente ed imperita.

# **Responsabilità extracontrattuali: la responsabilità di padroni e committenti**

**ho organizzato un corso di ciclismo ed affidato i ragazzini ad un istruttore incompetente che con il suo comportamento ha provocato incidenti con lesioni gravi ...**

*“I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti” Art.2049 cod.civ.*

## **Quando sono responsabile?**

- a) quando c'è un rapporto di occasionalità tra le incombenze assegnate ai collaboratori ed il loro illecito;
- b) quando c'è un rapporto di preposizione tra l'associazione ed il collaboratore.

## **Sono responsabile del comportamento doloso del collaboratore?**

Secondo parte della dottrina **NO** ma esiste un orientamento giurisprudenziale (attualmente prevalente) che propende per il **SI**.

## **Sono responsabile anche del per i miei volontari?**

In alcune sentenze viene affermata tale responsabilità quando l'adempimento dell'incarico abbia reso possibile o comunque abbia costituito occasione per la produzione del danno e purché ci sia una forma di controllo da parte di chi viene assimilato al datore senza che rilevi la natura o la qualifica del rapporto effettivamente intercorrente tra il sodalizio ed il collaboratore.

## **Come mi libero da responsabilità?**

La responsabilità prevista dall'art.2049 del cod.civ. ha carattere di responsabilità **oggettiva**. Il sodalizio - risarcito il danno – può esercitare azione di regresso nei confronti del collaboratore.



## ***Responsabilità extracontrattuali: la responsabilità da attività pericolosa***

***ho organizzato una manifestazione ciclistica su una strada privata di montagna altamente pericolosa senza apportare misure di sicurezza ed un ciclista è caduto in un burrone***

...

*“chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”* **Art.2050 cod.civ.**

### ***Quando sono responsabile?***

Quando una attività viene considerata pericolosa chi subisce un danno conseguente al suo svolgimento per ottenere il risarcimento deve provare:

- 1) di aver svolto una attività considerata (o da considerare) pericolosa;
- 2) il danno da lui subito (attraverso i referti medici) ed
- 3) il rapporto di causalità tra attività e danno subito.



## ***Responsabilità extracontrattuali: la responsabilità da attività pericolosa***

***Posso liberarmi da responsabilità dimostrando che il ciclista conosceva il percorso e quindi la sua pericolosità?***

NO. La Corte di Cassazione ritiene che se nell'attività agonistica c'è accettazione del rischio da parte dei gareggianti, per cui i danni da essi sofferti nell'occasione rientrano nell'alea normale e ricadono sugli stessi, è anche vero però che gli organizzatori - al fine di sottrarsi ad ogni responsabilità - devono aver predisposto "l'impianto sportivo" in maniera da contenere il rischio nei normali limiti confacenti alla specifica attività sportiva, apprestando pertanto le opportune cautele nel rispetto di eventuali regolamenti sportivi.

***Come mi libero da responsabilità?***

Devo provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno non essendo sufficiente dimostrare di non aver violato alcuna norma di legge o di comune prudenza. La prova liberatoria *"non riguarda le modalità del fatto che ha cagionato il danno ma le modalità di organizzazione dell'attività pericolosa che devono apparire idonee a prevenire l'eventualità di eventi dannosi"*.

# **Responsabilità extracontrattuali: la responsabilità per cose in custodia**

***non ho potato gli alberi del giardino della sede ed un tronco è caduto in testa ad un mio socio ...***  
*"ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito" Art.2051 cod.civ.*

## **Quando sono responsabile?**

- 1) il danno si è verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o nello sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa +
- 2) sussiste un potere fisico di un soggetto sulla cosa, al quale potere fisico inerisce il dovere di custodirla, in modo da impedire che produca danni a terzi  
= responsabilità oggettiva del custode del bene.

## **Come mi libero da responsabilità?**

Quando il soggetto leso dimostra il danno e la relazione tra il danno e la cosa in custodia sorge, in capo al custode, una responsabilità oggettiva. In particolare il custode potrà liberarsi da responsabilità (*quindi potrà non pagare*) quando dimostrerà il caso fortuito, ossia "*un fatto imprevisto ed imprevedibile, fuori dalle facoltà di conoscenza e controllo dell'uomo comprensivo anche della forza maggiore*". Se, per esempio nel caso sopra descritto, il ramo fosse caduto in seguito ad una improvvisa bufera ci si sarebbe trovati di fronte ad un caso fortuito, idonea prova liberatoria per il sodalizio.

## ***La responsabilità “penale” degli enti***

Quando i dirigenti di una associazione commettono reati di corruzione, concussione e frode nell'interesse dell'associazione, l'associazione **può** incorrere in responsabilità amministrativa con sanzioni che vanno dall'interdizione all'esercizio dell'attività alla perdita di contratti con la pubblica amministrazione e delle agevolazioni.

**DLgs 231/2001**

### ***Quando l'ente è responsabile***

per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (non è responsabile quando agiscono nell'interesse esclusivo proprio o di terzi) da:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

### ***Cosa devo dimostrare per liberarmi da questa responsabilità?***

1. di aver adottato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire quel tipo di reati;
2. di aver attribuito il potere di controllo sulla sua applicazione ad un organismo dotato di autonomi poteri d'iniziativa e di controllo e non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza;
3. che le persone che hanno commesso il reato lo abbiano fatto eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione.

# ***I CONTROLLI FISCALI***

Nell'attività di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate le informazioni relative alle associazioni possono essere acquisite sia avvalendosi degli strumenti informativi in possesso degli Uffici (Anagrafe Onlus, Registro associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato, Modello EAS, Interrogazioni selettive, ecc.), sia mediante strumenti esterni quali

- ❖ siti internet,
- ❖ informazioni desumibili da pubblicità commerciale diffusa attraverso sito internet, social network, volantini .....



## **Cosa controlla il FISCO?**

### **L'associazione promuove effettivamente le attività indicate in statuto?**

*Es: asd settore subacquea e vela: nel sito internet dedicava più spazio all'attività di vendita di materiale per lo svolgimento delle attività sportive che alla presentazione dell'associazione e delle attività dalla stessa promosse*

*Es: associazione culturale: dalla documentazione emerge che l'associazione in realtà realizza esclusivamente corsi di formazione diretti a professionisti (attività commerciale)*

### **L'organizzazione vende servizi agli utenti o è una vera associazione?**

*Es: l'associazione nel proprio sito o nelle locandine non specifica da nessuna parte che l'attività è rivolta ai propri soci*

*Es: l'associazione nel proprio sito descrive le attività specificando i costi dei singoli corsi ed indicando "quota di adesione inclusa"*

*Es: l'associazione nei propri strumenti di comunicazione non evidenzia mai quali siano le modalità di adesione all'associazione*

## ***Alcuni rilievi nell'attività di accertamento***

### **Non e' una associazione perché ....**

- a) Le assemblee dei soci non vengono correttamente convocate (*le modalità di convocazione non sono idonee; il consiglio direttivo effettua la convocazione secondo modalità diverse rispetto a quelle indicate in statuto; non viene conservata la convocazione e quindi di questa non c'è traccia*);
- b) le delibere delle assemblee convocate sono nulle per mancanza del numero legale;
- c) l'adunanza in seconda convocazione risulta fittizia ed esclusivamente strumentale al raggiungimento di un numero di soci inferiore al fine di raggiungere il quorum richiesto per la sua validità;
- d) i verbali dell'assemblea non sono sottoscritti/i verbali dell'assemblea sono sottoscritti solo dal presidente e dal segretario e manca un registro presenze che possa provare l'effettiva partecipazione dei soci;

Continua ...



## **... Non e' una associazione perché ....**

- e) non sono stati rispettati i vincoli statutari previsti per l'ammissione dei soci;
- f) i fruitori non sono soci in quanto non c'è delibera di ammissione/ il libro soci non viene tenuto in modo tale da rendere identificabili i soci e conseguentemente non si hanno gli elementi per verificare che i fruitori delle prestazioni siano veramente soci;
- g) l'adesione è contestuale alla fruizione di un servizio;

*“essendo l'accesso al locale di fatto consentito a chiunque, mediante contestuale iscrizione all'associazione ed essendo imposto comunque il pagamento di un biglietto per lo spettacolo, (il Dirigente ha ritenuto che) l'attività del Circolo si sostanziasse in quella di un pubblico esercizio” (Tar Emilia Romagna, Parma, sentenza del 2/12/2013)*

**= non è una associazione**

**= ATTENZIONE A COME SI PERFEZIONA IL VINCOLO ASSOCIATIVO**

Continua ...

## **.... Non e' una associazione perché ....**

- h) il vincolo associativo risulta temporaneo: i soci versano corrispettivi per partecipare a corsi di durata infra annuale, terminato il corso non possono partecipare alla vita associativa a meno che non si iscrivano ad altra attività dietro pagamento di altro corrispettivo;
- i) le cariche elettive vengono ricoperte sempre dalle stesse persone e non risulta dai verbali la relativa nomina a scadenza – statutaria – del mandato;
- l) non viene garantita trasparenza gestionale perché il rendiconto finanziario risulta illeggibile;
- m) gli utenti sono esclusivamente minorenni ai quali non viene riconosciuto il diritto di voto mentre i maggiorenni - componenti il Consiglio Direttivo ed istruttori sportivi - hanno tutti un interesse economico (diretto o indiretto) nell'associazione;

## **.... Non e' una associazione perché ....**

- n) la gestione delle attività è improntata su criteri di natura prettamente commerciale quali:
- ❑ utilizzo di strumenti pubblicitari senza specificare che trattasi di attività realizzata da associazione e rivolta esclusivamente ai soci;
  - ❑ previsione di sconti;
  - ❑ stipula di accordi con società finanziarie per il pagamento di corsi da parte dei soci.

Continua ...



## ***Non è un ente non commerciale perché ....***

- a) l'attività è preordinata a distribuire gli utili sotto forma di compensi per collaborazioni/indennità di carica/canoni di locazione etc.;
- b) l'attività istituzionale in realtà è meramente strumentale a reperire fondi per lo svolgimento dell'attività commerciale

## ***Le attività svolte in realtà non sono agevolate perché...***

- a) non riconducibili alle finalità istituzionali del sodalizio;
- b) rivolte a persone che in realtà non erano soci

## ***Non e' una associazione di promozione sociale perché ...***

- a) Lo statuto non presenta i requisiti indicati dalla normativa in materia di associazioni di promozione sociale;
- b) manca l'iscrizione nel Registro delle associazioni di promozione sociale;
- c) l'attività promossa non è in realtà riconducibile alle attività indicate in statuto e proprie delle associazioni di promozione sociale (*es: gestisco un bar, non promuovo attività culturali*);
- d) l'attività viene svolta prevalentemente grazie all'apporto di persone (socie o non socie) **retribuite**.

## **Il principio**

*Gli enti di tipo associativo non godono di uno status di "extrafiscalità", che li esenta, per definizione, da ogni prelievo fiscale, potendo anche le associazioni senza fini di lucro - come si evince dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 111, comma 2 (nel testo applicabile nella specie ratione temporis) - svolgere, di fatto, attività a carattere commerciale. Il disposto del cit. D.P.R. n. 917, art. 111, comma 1 - in forza del quale le attività svolte dagli enti associativi a favore degli associati non sono considerate commerciali e le quote associative non concorrono a formare il reddito complessivo - costituisce, d'altro canto, una deroga alla disciplina generale, fissata dal D.P.R. n. 917, artt. 86 e 87, secondo la quale l'IRPEG si applica a tutti i redditi, in denaro o in natura, posseduti da soggetti diversi dalle persone fisiche: con la conseguenza che **l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l'esenzione è a carico del soggetto che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall'art. 2697 cod. civ.***

**Cassazione Civile, sez. V, 25.11.2008, n.28005**

# ***IL CHECK UP DELL'ASSOCIAZIONE***



## ***Cosa dovete verificare all'interno dell'associazione***

- è stato inviato il **Modello EAS**?
  
- è stato correttamente instaurato il **rapporto con i soci**? Si intende che:
  - a) sono state rispettate le procedure indicate in statuto?
  - b) sono stati inseriti i soci nel libro soci (comunque sia tenuto);
  
- Sono state utilizzate idonee modalità di convocazione dei soci alle assemblee?** Si intende che:
  - a) sono state rispettate le procedure indicate in statuto (**N.B.** *E' necessario conservare agli atti la lettera di convocazione delle singole assemblee dei soci*);
  - b) è possibile dimostrare che la comunicazione è avvenuta con modalità idonee? (*in sede di accertamento intervistano i soci per verificare se sono stati convocati in assemblea*)



## ***Cosa dovete verificare all'interno dell'associazione***

- sono stati conservati i verbali delle assemblee dei soci (*quanto meno dell'assemblea dei soci che approva il bilancio/rendiconto annuale + i verbali delle assemblee che rinnovano gli organi associativi*)?
- i verbali sono firmati dai soci presenti o sono accompagnati dal registro recante le firme dei soci presenti al fine di dimostrare la loro effettiva presenza?
- il Consiglio Direttivo è funzionante (*vengono conservati i relativi verbali? Gli atti riservati alla sua competenza vengono esercitati collegialmente? In caso di risposta negativa, esistono i verbali che attribuiscono le deleghe ai suoi componenti?*);

## ***Quando si contesta la natura associativa ...***

Ciò si verifica, ad esempio, qualora si riscontrino nell'associazione elementi quali:

- la mancanza assoluta di forme di comunicazione idonee ad informare gli associati delle convocazioni assembleari e delle decisioni degli organi sociali;
- la presenza di diverse quote associative alle quali corrisponda una differente posizione del socio in termini di diritti e prerogative, rispetto alla reale fruizione e godimento di determinati beni e servizi;
- l'esercizio limitato del diritto di voto – dovuto alla presenza, di fatto, di categorie di associati privilegiati – in relazione alle deliberazioni inerenti l'approvazione del bilancio, le modifiche statutarie, l'approvazione dei regolamenti, la nomina di cariche direttive, etc..

***Agenzia delle Entrate Circolare 9/2013***

## ***Cosa dovete verificare all'interno dell'associazione***

in merito alla **gestione contabile**:

- sono state emesse quietanze con riferimento ad ogni importo percepito o ciò risulta da prima nota?
- nella quietanza/prima nota vengono indicati - in modo leggibile – nome e cognome dell'erogante al fine di verificare che sia effettivamente socio del sodalizio (se trattasi di non socio ma di tesserato all'Ente cui l'associazione è affiliata si consiglia di inserire il numero di tessera);
- è stata apposta sulla quietanza in originale (*diverse da quelle di versamento della quota di adesione*) la marca da bollo da € 2,00 quando l'importo indicato supera € 77,47?

## ***Cosa dovete verificare all'interno dell'associazione***

***Continua*** in merito alla **gestione contabile**:

- è stato elaborato il rendiconto economico/finanziario o il bilancio ed è stata conservata la documentazione contabile quanto meno degli ultimi 5 anni (6 anni termine per l'accertamento fiscale, 10 anni termine da codice civile)?
- con riferimento ad attività di raccolta fondi: è stato elaborato il rendiconto per ogni attività di raccolta fondi con la relativa relazione illustrativa? Se non approvato ma l'attività è comunque deducibile da altra documentazione si applica solo la sanzione da €1.032 a € 7.746 ex art.9, c.1, DLgs 471/97, altrimenti oltre alla sanzione di liquidano le imposte (Agenzia delle Entrate Circolare 9/2013)

***LE VERIFICHE ALL'ASSOCIAZIONE  
TITOLARE DI PARTITA IVA***



## ***Vi siete iscritti al R.E.A. (c/o Camera di Commercio?)***

Il R.E.A. (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative ) contiene notizie di carattere economico, statistico ed amministrativo relativa a chi esercita attività commerciale in via non esclusiva o principale

### ***Fonti dell'obbligo:***

- 1) DPR 581/1995;
- 2) Ministero dello Sviluppo Economico Circolare 8 febbraio 2008: ***“gli enti che esercitano un’attività economica commerciale in forma accessoria rispetto a quella istituzionale, devono iscriversi solamente al R.E.A. (es. Associazioni, Fondazioni, Comitati)”***.

## ***Come ci si iscrive al R.E.A.?***

- Si utilizza il Modello R che viene trasmesso mediante:
  - a) COMUNICA (trasmissione telematica);
  - b) invio del modello cartaceo (**N.B.** alcune Camere di Commercio non lo accettano in cartaceo)
- Si versano i diritti di Segreteria (da € 18,00 ad € 23,00 a seconda dei modelli e della tipologia delle comunicazioni);
- Si applica l'imposta di bollo (€ 14,62)

## ***Cosa succede se non ci si iscrive al R.E.A. :***

La mancata iscrizione al R E A dell' ente – **come l'omessa comunicazione delle informazioni soggette all'obbligo di comunicazione** – è sanzionata con l'applicazione della pena pecuniaria da euro 30,00 ad euro 154,00

## ***Il diritto camerale annuale***

- ❑ **Quanto?** € 30,00 (salvo maggiorazioni deliberate dalle singole Camere di Commercio).
- ❑ **Quando?** in un'unica soluzione, entro il termine di pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi
- ❑ **E' possibile ravvedersi? SI!**
  - ❑ **A) ravvedimento breve:** entro 30 gg dalla scadenza ordinaria con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi di mora (il versamento deve essere fatto senza arrotondamento dei centesimi);
  - ❑ **B) ravvedimento lungo:** entro 1 anno, versando oltre al diritto omesso ed agli interessi di mora da calcolarsi in via ordinaria (codice tributo 3851), la sanzione (codice tributo 3852) pari al 6% del diritto omesso.
- ❑ **Come?** Modello F24. Nella "Sezione ICI e altri tributi locali ", spazio riservato al "Codice ente locale", indicare la sigla automobilistica della provincia della camera di commercio destinataria del versamento, nella colonna codice del tributo: 3850.



## ***Se avete optato per il regime ex lege 398 ...***

- 1) Avete conservato agli atti la raccomandata A/R inviata alla SIAE per l'esercizio dell'opzione? In caso di omessa comunicazione la SIAE ritiene applicabile la sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro ex art. 8, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 per gli errori formali (vedi circolare 27 agosto 1998, n. 209/E) ma c'è chi nega l'applicabilità di detta sanzione in quanto non è prevista in alcuna specifica disposizione
- 2) avete compilato il Registro IVA minori? La mancata compilazione non comporta la decadenza dal regime 398 (purché sussistano i requisiti di legge) ma si applica la sanzione da €1.032 a € 7.746 ex art.9, comma 1, DLgs 471/1997 (Agenzia delle Entrate Circolare 9/2012);
- 3) le transazioni di importo superiore ad euro 516,46 sono avvenute esclusivamente mediante bonifico/assegno non trasferibile?
- 4) avete presentato la dichiarazione UNICO Enti non commerciale e la Dichiarazione IRAP ancorché a zero?

## ***Nel caso in cui abbiate smesso di svolgere attività commerciale ...***

Avete presentato il Modello AA7/10 (in duplice esemplare direttamente, anche a mezzo di persona appositamente delegata, ad uno qualsiasi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate/in unico esemplare mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identità dichiarante/per via telematica) per dichiarare la cessata attività?



L'omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività ai fini IVA è **punita con la sanzione da € 516,00 a € 2.065,00.**

## ***Chi può effettuare i controlli?***

- Uffici delle Entrate / Uffici IVA / Guardia di Finanza;
- SIAE (vedi Convenzione con Min. Finanze e con Enpals);
- Comuni (L.248/2005 art. 1 comma 1 + Convenzione con l'Agencia delle Entrate);
- Ispettorato del Lavoro / INPS
- Carabinieri/polizia municipale

# ***Autorizzazione all'accesso nelle sedi di enti non commerciali ed Onlus***

Gli impiegati che eseguono l'accesso devono essere muniti d'apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono.

Impiegati degli uffici finanziari ◀ Direttore Agenzia delle Entrate

Guardia di Finanza ◀ Foglio di servizio del comandante di reparto

**Non è più necessaria l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica come in passato (novità introdotta dal D.L. 16/2012, art.8, comma 22).**

***LA RESPONSABILITA' DA ILLECITI  
TRIBUTARI***

## ***La responsabilità da illeciti tributari***

La disciplina della responsabilità amministrativa nei casi di violazioni che abbiano inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è differente a seconda che l'associazione sia dotata o meno di personalità giuridica.

### ***associazione con personalità giuridica =***

ottenuto il riconoscimento dalla Regione previa verifica dei requisiti formali (statuto in atto pubblico recante i requisiti del codice civile) e sostanziali (Fondo patrimoniale di dotazione iniziale di importo non <€ 25.000)

### ***associazioni prive di personalità giuridica =***

la maggior parte degli enti associativi

## ***La responsabilità nelle associazioni non riconosciute***

### **Condanna al pagamento di:**

- 1) imposte evase
- 2) sanzioni
- 3) interessi

### ***Sulle sanzioni***

*“1. Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa (...) dal dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione sono obbligati solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti.*

*2. Fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi” (art.11 Decreto Legislativo 18/12/1997, n° 472)*

=

**la sanzione colpisce la persona fisica che ha commesso la violazione e l'associazione è solidalmente responsabile** al pagamento della sanzione, salvo il diritto di rivalersi sul legale rappresentante MA....

## ***La responsabilità nelle associazioni non riconosciute***

*“Per i casi di violazioni commesse senza dolo o colpa grave, (...) l'associazione o l'ente indicati nel comma 1 **possono** assumere il debito dell'autore della violazione”.*

art.11, si legge al comma 6°

=

È possibile (non è un obbligo) che l'associazione intervenga e si accoli il debito della persona fisica che lo ha commesso in presenza dei seguenti presupposti:

- 1) la violazione sia stata commessa senza dolo o colpa grave,
- 2) la violazione sia stata commessa nell'interesse del contribuente (associazione),
- 3) gli effetti della violazione si siano riversati positivamente sul patrimonio dell'associazione e
- 4) la violazione abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo.

Nei casi di violazione commessa con colpa semplice è inoltre previsto (ex art.5, comma 2, del Decreto in esame) che la sanzione nei confronti dell'autore che non ne abbia tratto diretto vantaggio non possa superare la somma di euro 51.645,00: oltre detto limite risponde in via principale del pagamento della sanzione il contribuente.



## **La responsabilità quando c'è grave negligenza/dolo**

**L'associazione NON si assume il debito dell'autore della violazione quando deriva da**

**COLPA (NEGLIGENZA) GRAVE:** quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari. Non si considera determinato da colpa grave l'inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo” (es: avete sbagliato il conteggio delle ritenute da versare);

**DOLO:** comportamento teso a pregiudicare la determinazione dell'imponibile o dell'imposta ovvero diretto ad ostacolare l'attività amministrativa di accertamento (dolo specifico).

## ***Quando l'associazione si assume gli oneri***

***“E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario”.***

### ***Art.8 dello statuto dei contribuenti***

La disciplina civilistica del contratto di accollo prevede che *“se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore”.*

Poiché la disciplina fiscale prevede che in caso di accollo il contribuente originario in ogni caso non è liberato, si ritiene che il contratto/atto/convenzione che garantisce il creditore in realtà sia un contratto interno tra terzo e debitore che abbia una efficacia limitata a questi due soggetti (c.d. accollo interno).

Secondo alcuni la disposizione in esame, oltre a riconoscere la legittimità dell'accollo interno, sembrerebbe invece ammettere l'accollo esterno alla condizione che esso non comporti un effetto liberatorio per il soggetto passivo che resta obbligato in solido con il terzo che si è assunto il debito, secondo le forme indicate dal terzo comma dell'art.1273 del codice civile.

## **Quando l'associazione si assume gli oneri**

### ***È possibile che l'associazione decida in via preventiva di accollarsi la sanzione?***

*La possibilità di adottare tale soluzione è stata messa in discussione sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza. Si escluderebbe in particolare il ricorso all'accollo in tutti quei casi in cui non sia determinabile – all'atto dell'assunzione dell'impegno – il debito di imposta ma parte della dottrina ritiene ammissibile l'assunzione del debito di imposta esclusivamente a seguito della contestazione della sanzione.*

*Altra parte della dottrina ritiene possibile che l'associazione deliberi di assumere i costi di eventuali sanzioni (non penali) tributarie in via preventiva quando l'importo delle sanzioni sia determinabile. Ciò si verificherebbe, per esempio, nel caso in cui l'associazione approvi un bilancio preventivo tale da poter determinare le imposte e quindi il costo massimo assumibile in relazione all'eventuale compimento di illeciti (omessi versamenti, dichiarazioni infedeli). In questo caso potrebbe deliberare l'assunzione di tale onere.*

*C'è infine chi ritiene ammissibile l'assunzione dei debiti di imposta futuri ed indeterminabili ex ante, a condizione che non si tratti di sanzioni per condotte dolose o gravemente colpose. In tal senso si è orientata anche l'Amministrazione Finanziaria.*

## ***Se l'associazione non ha soldi, chi paga?***

### ***Chi ha agito in nome e per conto dell'associazione***

*"La responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi. Tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, ne consegue, altresì, che chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, (cass, civ. sentt. nn. 5089 del 1998, n. 8919 del 2004), non essendo sufficiente la sola prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente" (cfr., ex multis, Cass. civ. sentt. nn. 2471 del 2000, 26290 del 2007 e, recentemente, n. 257- 48 del 2008).*

**Corte di Cassazione sentenza 19486/2009**